

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3533

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PEZZELLA

Disposizioni per la protezione della fauna selvatica

Presentata il 14 gennaio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce sulla scia di altri progetti volti a modificare la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Con la presente proposta di legge si pone all'attenzione del Parlamento l'esperimento della « *pet therapy* » ovvero dell'utilizzo di animali con specifiche finalità psicologico-educative, psichiatriche, mediche (articolo 2), e la necessità di incentivare la riproduzione in cattività di alcune specie ornitologiche stanziali e migratrici che cambiamenti climatici e ambientali stanno fortemente riducendo (articolo 4). Allevare le specie alate, infatti, significa soprattutto proteggerle.

Infatti è impensabile che uccelli cacciabili non siano detenibili dai comuni cittadini o peggio che un uccello ferito e non più idoneo al volo debba essere abbattuto e non ceduto a coloro che ne facciano richiesta. La *pet therapy*, oltre a salvaguardare il diritto alla vita di questi esseri alati può contribuire al recupero psicofisico di quanti sono in cura negli ospedali o presso le proprie abitazioni.

Tali problemi vanno affrontati con grande serenità e spirito di collaborazione e di giustizia da parte di tutti noi, ed è per tali ragioni che si auspica una rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Tutte le specie cacciabili sono legalmente detenibili, purché se ne dimostri la legittima provenienza.

ART. 2.

1. Gli uccelli feriti ospitati nei centri di recupero delle associazioni di protezione ambientale e risultati inabili al volo possono essere dati in affidamento, previa richiesta, con specifiche finalità psicologico-educative, psichiatriche e mediche, a singoli cittadini, ad associazioni ornitologiche ed a strutture e servizi destinati al recupero e alla riabilitazione della tossicodipendenza o finalizzati all'assistenza di anziani e di bambini.

ART. 3.

1. Chiunque recuperi un uccello ferito può detenerlo purché ne denunci all'autorità competente il ritrovamento.

ART. 4.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono incentivi economici per gli allevatori iscritti alle associazioni ornitologiche nazionali che effettuano ricerche in materia di riproduzione degli uccelli selvatici stanziali e migratori.

ART. 5.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano prelievi avifaunistici mirati per gli allevatori di cui all'articolo 4.

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0039350